

AXA IM Fixed Income Investment Strategies

Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese, multiclasse e multicomparto

Il presente documento è valido dal 03.08.2018

L'elenco dei Comparti e delle Classi di Quote oggetto di commercializzazione in Italia è riportato nell'Appendice 1 del presente Allegato.

A) SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO IN ITALIA

1. Soggetti Collocatori

L'elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le Quote del Fondo AXA IM Fixed Income Investment Strategies in Italia (di seguito il "Soggetto Collocatore" / i "Soggetti Collocatori" ovvero il "Soggetto Abilitato"), è disponibile, su richiesta, presso i Soggetti Collocatori stessi e sul sito della Società www.axa-im.it nella sezione "Documentazione" sotto il profilo "Investitori Privati". Il suddetto elenco raggruppa i Soggetti Collocatori per categorie omogenee con evidenza dei Comparti e delle Classi di Quote sottoscrivibili presso ciascuno di tali Soggetti Collocatori.

2. Soggetti Incaricati dei Pagamenti e Soggetto che cura i rapporti tra il Fondo e gli investitori in Italia

I soggetti incaricati di effettuare i pagamenti connessi con la partecipazione al Fondo ed incaricati anche di curare i rapporti tra gli investitori ed il Fondo in Italia (di seguito il "Soggetto Incaricato dei Pagamenti" o i "Soggetti Incaricati dei Pagamenti"), sono riportati nell'elenco dei Soggetti Collocatori di cui al precedente paragrafo 1, pubblicato sul sito della Società www.axa-im.it, nella sezione "Documentazione" sotto il profilo "Investitori Privati".

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti assolve alle seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione al Fondo (sottoscrizioni e rimborsi di quote, distribuzione di proventi);
- trasmissione al Fondo e/o ad altro soggetto da esso designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso, nonché al pagamento eventuale di proventi.

In aggiunta all'attività di intermediazione nei pagamenti, le principali funzioni svolte dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti, nell'ambito della commercializzazione in Italia delle Quote del Fondo, sono le seguenti:

- ricevere le domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Quote trasmesse dai Soggetti Collocatori ed inviare tali domande al Fondo o al soggetto da essa delegato;
- inviare agli investitori le lettere di conferma delle sottoscrizioni, dei rimborsi e delle conversioni, eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori;
- calcolare e provvedere al pagamento delle ritenute fiscali applicabili;
- effettuare le eventuali operazioni di conversione della valuta;
- espletare i servizi e le procedure necessarie per l'esercizio dei diritti sociali dei partecipanti;
- provvedere alla consegna dei certificati delle quote, ove possibile e prevista, anche per il tramite dei Soggetti Collocatori.

In forza dell'apposito mandato conferito dall'investitore mediante il Modulo di Sottoscrizione, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti trasmetteranno le richieste di sottoscrizione delle Quote in forma cumulativa, a proprio nome e per conto dei sottoscrittori, e saranno iscritti nel registro dei titolari di quote del Fondo in luogo dei singoli investitori. I sottoscrittori, tramite i Soggetti Collocatori, potranno in qualsiasi momento revocare il mandato conferito al Soggetto Abilitato e richiedere la registrazione delle Quote a proprio nome nel registro dei titolari di quote del Fondo.

Ferme restando le funzioni attribuite ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti precedentemente descritte, la Società di Gestione del Fondo ha nominato AXA IM Italia SIM S.p.A. ("AXA IM Italia"), con sede legale in Corso di Porta Romana, 68, Milano, (fax 02.58299060, indirizzo di posta elettronica:

CSI@axa-im.com) quale soggetto che cura l'offerta in Italia (di seguito anche "Il Soggetto che cura l'offerta in Italia"), responsabile dello svolgimento delle seguenti attività:

- intrattenere i rapporti con gli investitori, relativamente alla ricezione e l'esame dei relativi reclami;
- mantenere a disposizione dei sottoscrittori l'elenco dei Soggetti Collocatori e l'ulteriore documentazione indicata nel successivo paragrafo 10.

B) MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE DELLE QUOTE DEL FONDO IN ITALIA

3. Sottoscrizione, rimborso e conversione delle Quote

La sottoscrizione in Italia delle Quote a capitalizzazione di Classe E ed F del Fondo avviene mediante presentazione, per il tramite dei Soggetti Collocatori, del presente Modulo di Sottoscrizione, riprodotto anche elettronicamente, compilato e sottoscritto dal o dagli investitori, e con il versamento dell'importo lordo di sottoscrizione. Qualora il Modulo di Sottoscrizione sia firmato da due o più Sottoscrittori, ciascun Sottoscrittore potrà esercitare tutti i diritti connessi alla partecipazione nel Fondo in forma disgiunta. Ogni eventuale deroga alla possibilità di operare disgiuntamente dovrà essere comunicata per iscritto ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti, tramite il Soggetto Collocatore, a mezzo raccomandata A/R.

La sottoscrizione di Classi di Quote a distribuzione potrebbe comportare il riconoscimento ai relativi Sottoscrittori del diritto alla percezione di un provento, coerentemente con quanto previsto dal Prospetto. L'importo distribuito a titolo di dividendo potrà essere inferiore al rendimento conseguito e/o alle plusvalenze realizzate, in conformità alla politica di distribuzione del Fondo che potrà definire soglie di distribuzione diverse in relazione a ciascuna Classe di Quote del comparto di riferimento.

Ogni sottoscrittore ha diritto di richiedere in qualsiasi momento il rimborso di tutte o di parte delle proprie Quote, previa presentazione al Soggetto Collocatore della richiesta di rimborso. La richiesta di rimborso deve menzionare il Comparto, la Classe ed il numero delle Quote da rimborsare, i riferimenti del Sottoscrittore, e le modalità con cui deve avvenire il rimborso.

Il sottoscrittore ha altresì facoltà di richiedere in qualsiasi momento la conversione di tutte o di parte delle proprie Quote, con Quote di un diverso Comparto o di una diversa Classe del Fondo previa presentazione della richiesta di conversione al Soggetto Collocatore, fermi restando gli eventuali minimi di investimento iniziale previsti dal Prospetto. La richiesta di conversione deve menzionare il Comparto, la Classe e il numero delle Quote che si intendono convertire, i riferimenti delle Quote, il nuovo Comparto, il tipo di Quote di cui si chiede l'emissione e i riferimenti del sottoscrittore.

La conversione tra classi di Comparti differenti costituisce un rimborso seguito da una sottoscrizione. Trovano pertanto applicazione i termini e le condizioni previsti per la sottoscrizione e il rimborso delle Quote.

La sottoscrizione per il tramite di alcuni Soggetti Collocatori avviene mediante conferimento di un mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore medesimo, affinché questi provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore, a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso (procedura c.d. dell'"Ente Mandatario"). Nel caso in cui il Soggetto Collocatore non sia autorizzato a detenere le disponibilità liquide del Sottoscrittore, lo stesso conferirà il mandato con rappresentanza per la gestione dei mezzi di pagamento ad una Banca terza secondo quanto previsto nell'apposito Modulo di Sottoscrizione cui si rimanda.

Le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione devono essere inoltrate tramite il Soggetto Collocatore che le trasmette al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, anche ai sensi dell'art. 1411 codice civile.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione delle domande di sottoscrizione (o di disponibilità dei relativi mezzi di pagamento, se posteriore) e di rimborso, trasmette alla Società di gestione o al soggetto da essa delegato i dati relativi alle domande pervenute. Qualora sia applicabile la facoltà di recesso di cui all'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'inoltro delle domande di sottoscrizione da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti ed il regolamento dei corrispettivi saranno effettuati decorso il termine di sospensione di sette giorni (sempre che il sottoscrittore non abbia comunicato il proprio recesso). Si precisa che in caso di sottoscrizioni effettuate per il tramite del Soggetto Incaricato dei Pagamenti Allfunds Bank S.A.U. la gestione del diritto di recesso è in capo ai Soggetti Collocatori.

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti provvederanno, se necessario, a convertire l'importo di sottoscrizione nella valuta di denominazione delle Quote prescelte.

La valorizzazione delle richieste di sottoscrizione e rimborso avverrà nei termini definiti dal Prospetto.

La titolarità delle Quote è comprovata dalla lettera di conferma dell'investimento e non è prevista l'emissione dei certificati rappresentativi delle Quote.

In considerazione del trattamento fiscale applicato in Italia alle operazioni di conversione da un Comparto ad un altro del Fondo, le stesse saranno eseguite mediante inoltro al Fondo o al soggetto da esso delegato da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti di una richiesta di rimborso di Quote del Comparto di provenienza e conseguente inoltro di una richiesta di sottoscrizione di Quote del Comparto di destinazione, al netto della ritenuta. La valorizzazione della suddetta operazione di rimborso avverrà in conformità a quanto precedentemente descritto con riferimento all'esecuzione delle richieste di rimborso; la successiva operazione di sottoscrizione sarà invece valorizzata al massimo entro il quarto giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione del rimborso, sulla base della ricezione dell'eseguito da parte del Fondo o dal soggetto da esso designato.

In caso di rimborso di quote, il pagamento del corrispettivo al netto della ritenuta fiscale e delle eventuali commissioni/spese applicabili verrà effettuato dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello in cui ha ricevuto il controvalore lordo dal Fondo o dal soggetto da esso delegato, mediante trasferimento su un conto corrente indicato dal Sottoscrittore o a mezzo assegno bancario, inviato a rischio del Sottoscrittore all'indirizzo indicato da quest'ultimo. L'importo da rimborsare sarà pagato nella valuta di denominazione della classe del Comparto o nella valuta scelta dal Sottoscrittore.

Con riferimento all'operatività di Allfunds Bank S.A.U. si precisa che il Soggetto Collocatore o, se del caso, un soggetto terzo¹, riceve da Allfunds Bank S.A.U. – entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui Allfunds Bank S.A.U. ha ricevuto il controvalore lordo dal Fondo o dal soggetto da esso delegato -l'accredito del corrispettivo dei rimborsi disposti e provvede al successivo pagamento dell'ammontare all'investitore, con stessa data valuta e secondo le modalità di pagamento dallo stesso ricevute. In caso di rimborso su un Comparto la cui classe sia espressa in una valuta diversa dall'Euro, Allfunds Bank S.A.U., qualora il sottoscrittore richieda il pagamento in Euro, negozia il tasso di cambio nella data in cui riceve la conferma dell'eseguito dal Fondo o dal soggetto da esso delegato:

In conformità con quanto indicato nel Prospetto del Fondo, in aggiunta alle commissioni previste dal medesimo, sono poste a carico dei sottoscrittori le seguenti commissioni/spese:

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, **Allfunds Bank S.A.U.**, applicherà le seguenti commissioni ai singoli investitori:

- 10,00 Euro per Comparto per ogni sottoscrizione iniziale/versamento aggiuntivo/rimborso.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**, applicherà le seguenti commissioni ai singoli investitori:

- diritto variabile di 0,15% (min. 12,50 Euro – max 22,50 Euro) per Comparto, per ogni sottoscrizione iniziale/versamento aggiuntivo/rimborso.
- massimo 3,00 Euro in caso di distribuzione di dividendi.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, **BNP Paribas Securities Services**, applicherà le seguenti commissioni ai singoli investitori:

- 15,00 Euro per Comparto, per ogni sottoscrizione iniziale/versamento aggiuntivo/rimborso.
- 3,00 Euro in caso di distribuzione di dividendi a fronte di rendicontazione riepilogativa su base semestrale.

BNP Paribas Securities Services si riserva la possibilità di scontare parte delle commissioni connesse all'intermediazione dei pagamenti nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Soggetto Collocatore.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, **SGSS S.p.A.**, applicherà le seguenti commissioni ai singoli investitori:

- massimo 25,00 Euro per Comparto, per ogni sottoscrizione iniziale/versamento aggiuntivo/rimborso.
- massimo 5,00 Euro in caso di distribuzione di dividendi (non addebitata in caso di distribuzioni di importo inferiore a 10,00 Euro).

SGSS S.p.A. si riserva la possibilità di scontare parte delle commissioni connesse all'intermediazione dei pagamenti nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Soggetto Collocatore.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, **RBC Investor & Treasury Services Bank S.A. Milan Branch**, applicherà le seguenti commissioni ai singoli investitori:

- 15,00 Euro per Comparto, per ogni sottoscrizione iniziale/versamento aggiuntivo/rimborso.
- massimo 5,00 Euro in caso di distribuzione di dividendi (non addebitata in caso di distribuzioni di importo inferiore a 10,00 Euro).

⁽¹⁾ Nel caso in cui l'Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, tale mandato sarà conferito direttamente dal sottoscrittore – con atto separato – al soggetto terzo (c.d.: Banca di supporto per la liquidità).

4. Lettere di conferma

Ricevuta la conferma dell'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione dal Fondo o da un soggetto da esso delegato, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore, provvede all'invio della relativa lettera di conferma agli investitori, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Si precisa che, in considerazione del trattamento fiscale delle operazioni di conversione tra Comparti, la conferma delle stesse potrà altresì essere effettuata mediante invio di due distinte lettere di conferma, rispettivamente relative all'operazione di rimborso del Comparto di provenienza ed alla successiva operazione di sottoscrizione del Comparto di destinazione.

In caso di sottoscrizione in Quote che prevedono la distribuzione di proventi, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà ad inviare la relativa lettera di conferma del controvalore netto del provento corrisposto ovvero reinvestito. Alternativamente, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti produrrà una rendicontazione almeno semestrale riepilogativa dei proventi corrisposti ovvero reinvestiti.

5. Operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione, il rimborso e la conversione delle Quote del Fondo può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet/phone banking/telefax), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Per quanto riguarda l'utilizzo della Firma Elettronica Autorizzata, si rinvia alle disposizioni contenute nell'apposita Sezione del Modulo di Sottoscrizione denominata "UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA - SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE MEDIANTE FIRMA ELETTRONICA AUTORIZZATA". La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite all'investitore prima della conclusione del contratto, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. I soggetti che hanno attivato servizi «on line» per effettuare operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori. I soli mezzi di pagamento utilizzabili per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza sono il bonifico bancario o l'addebito in conto. In caso di operazioni effettuate tramite Internet, il Soggetto Abilitato può inviare all'investitore conferma dell'operazione in forma elettronica (ad es. e-mail) in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza. L'utilizzo del collocamento via Internet non comporta variazioni degli oneri a carico del sottoscrittore e non grava sui tempi di esecuzione delle relative operazioni ai fini della valorizzazione delle Quote da emettere, convertire o rimborsare.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

6. Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

In conformità con quanto indicato nel Prospetto e nel KIID, in aggiunta alle commissioni di gestione il Fondo addebiterà al sottoscrittore le Commissioni di Sottoscrizione nella misura massima di seguito indicata:

Comparto	Classe	Commissione di Sottoscrizione
US Short Duration High Yield	Classe E	Nessuna
US Corporate Intermediate Bonds		
Europe Short Duration High Yield		
Europe Short Duration High Yield	Classe F	Max 3%
US Corporate Intermediate Bonds		
Europe Short Duration High Yield		

Si prega di fare riferimento all'Appendice 1 per un elenco dettagliato dei Comparti e della loro tipologia.

Come precisato nel successivo paragrafo 9, i Soggetti Collocatori potranno riconoscere al sottoscrittore riduzioni di tali commissioni fino ad un massimo del 100%. Per quanto concerne le Quote di classe E, si evidenzia che, in aggiunta alle commissioni di gestione, è prevista l'applicazione di una commissione di distribuzione a valere sul patrimonio di ciascun Comparto nella misura massima dello 0,35%.

7. Indicazione in forma tabellare della quota-parte di commissioni retrocessa ai Soggetti Collocatori in Italia

In relazione a tutti i Comparti del Fondo offerti in Italia, ai Soggetti Collocatori viene corrisposta una quota parte delle commissioni previste dal Prospetto Informativo in conformità a quanto indicato nella tabella di seguito riportata.

Classe	Sottoscrizione	Conversione e rimborso	Distribuzione	Gestore	Performance
Classe E	-	-	100%	36%	-
Classe F	100%	-	-	36%	-

I valori sopra indicati sono stati determinati sulla base delle rilevazioni contabili relative alle commissioni e provvigioni attive e passive nel corso dell'ultimo esercizio.

8. Agevolazioni finanziarie

I Soggetti Collocatori, a propria discrezione, possono riconoscere ai sottoscrittori riduzioni delle commissioni di sottoscrizione indicate nel Prospetto fino ad un massimo del 100%.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

10. Modalità di diffusione della documentazione informativa

In occasione della prima sottoscrizione devono essere consegnati al sottoscrittore il KIID ed il Modulo di Sottoscrizione.

AXA IM Italia assicurerà ai sottoscrittori che ne facciano richiesta il diritto di ottenere gratuitamente, anche al proprio domicilio, copia della seguente documentazione:

- l'ultima relazione annuale certificata e l'ultima relazione semestrale in lingua inglese;
- il Regolamento di gestione del Fondo in lingua inglese;
- i documenti che devono essere messi a disposizione del pubblico in Lussemburgo.

La documentazione sopra indicata è altresì disponibile sul sito internet di AXA IM Italia, www.axa-im.it, nella sezione "Documentazione" disponibile sotto il profilo "Investitori Privati".

Il Fondo ed i soggetti dallo stesso incaricati potranno inviare la suddetta documentazione informativa, qualora ciò fosse richiesto dai sottoscrittori, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

I documenti o informazioni resi pubblici in Lussemburgo, saranno diffusi in Italia nei termini e con le modalità previste dalla normativa Irlandese tempo per tempo vigente e saranno in ogni caso disponibili sul sito internet del Soggetto che cura l'offerta in Italia, www.axa-im.it, nella sezione "Documentazione" disponibile sotto il profilo "Investitori Privati". Qualora ai sensi della normativa lussemburghese o di quanto previsto dalla documentazione d'offerta del Fondo i documenti o le informazioni debbano essere diffusi a mezzo stampa, questi ultimi verranno pubblicati in Italia sul quotidiano "Milano Finanza".

Il prezzo delle Quote di ciascun Comparto è pubblicato in Italia, con frequenza giornaliera, sul sito internet del Soggetto che cura i rapporti con gli investitori, www.axa-im.it. In particolare, accedendo al link "Quotazione Fondi" presente nella sezione "Documentazione" sotto il profilo "Investitori Privati", si otterrà la lista di tutti i Comparti -e relative classi- commercializzate in Italia con l'indicazione del Valore Patrimoniale Netto per Quota. Con le stesse modalità sono pubblicati gli eventuali avvisi di distribuzione dei proventi.

11. Regime fiscale

Sui proventi della partecipazione al Fondo - in quanto OICR armonizzato - è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle Quote una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle Quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Quote medesime.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di Quote da un Comparto ad altro Comparto del medesimo Fondo.

In linea generale, i proventi soggetti alla ritenuta del 26% sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni dello Stato e altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati ed alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri compresi nell'elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni come attualmente identificati nel decreto del Ministro delle Finanze del 4 settembre 1996 come modificato e integrato (cosiddetta "white list").

Secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 13 dicembre 2011, i proventi si considerano riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella "white list", in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente o indirettamente nei titoli medesimi per il tramite di altri organismi di investimento collettivo del risparmio italiani ed esteri comunitari armonizzati, oppure non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella "white list".

I proventi che si considerano riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli ad esse equiparati ai sensi di quanto sopra indicato sono soggetti alla ritenuta del 26% per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%). Le perdite realizzate a decorrere dal 1 luglio 2014 che si considerano riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli ad esse equiparati ai sensi di quanto sopra indicato possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi, per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare. I criteri di cui sopra si applicano anche alle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio inseriti in gestioni individuali di portafoglio di cui all'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Come risulta dal Prospetto del Fondo, è inteso che i Comparti debbano investire il proprio attivo per la sostanziale totalità in titoli azionari e, pertanto, l'intero ammontare dei proventi derivanti dalla partecipazione al Fondo rimane in linea di principio soggetto alla ritenuta del 26%.

La ritenuta è applicata anche in caso di trasferimento delle Quote a diverso intestatario (salvo che il trasferimento non avvenga a favore di società fiduciarie o intermediari che prestano i servizi di investimento in nome proprio e per conto del cliente in tutti i casi in cui il fiduciante ed il cliente sia sempre il medesimo soggetto e semprché il trasferimento non implichi il cambiamento del regime di tassazione delle Quote) e anche nel caso di trasferimento per donazione o successione.

La ritenuta è applicata a titolo di acconto sui proventi percepiti nell'esercizio dell'attività di impresa commerciale e a titolo di imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società.

Nel caso in cui le Quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, sui redditi diversi conseguiti dal sottoscrittore (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Quote rilevati in capo al Fondo) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. 461/1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà del sottoscrittore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva.

Nel caso in cui le Quote del Fondo siano oggetto di successione ereditaria, di trasferimento per donazione o per atto a titolo gratuito ovvero di costituzione di vincoli di destinazione, il relativo valore concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni.

L'imposta si applica con aliquota del 4%, 6% ovvero 8% in funzione della sussistenza o meno di un rapporto di parentela e del relativo grado. Con riferimento agli eredi o ai beneficiari legati da un rapporto di coniugio o di discendenza in linea retta, l'imposta di successione e di donazione si applica sul valore complessivo netto dei beni e diritti trasferiti eccedenti, per ciascun beneficiario, l'importo di Euro 1.000.000. Sono previste altre ipotesi di franchigia e alcuni casi di esenzione al verificarsi di certe condizioni.

In caso di successione ereditaria, il valore delle Quote del Fondo proporzionalmente riferibile al valore dei Titoli di Stato compresi nel patrimonio del Fondo non concorrono alla determinazione del valore complessivo netto dei beni e diritti trasferiti.

Ai sensi dell'art. 19 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e successivamente ulteriormente integrato e modificato, le comunicazioni periodiche alla clientela relative ai prodotti finanziari, nella cui definizione devono ritenersi comprese le Quote del Fondo, sono soggette ad imposta di bollo. Le modalità attuative della suddetta norma sono state emanate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012. A decorrere dall'anno 2014, l'imposta di bollo è dovuta su base annua nella misura del 2 per mille, con applicazione della misura massima di Euro 14.000 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.

L'imposta è calcolata sul complessivo valore di mercato dei prodotti finanziari o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso degli stessi.

Per le comunicazioni relative alle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio per le quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell'imposta di bollo, l'intermediario può effettuare i necessari disinvestimenti.

Sulla base dei chiarimenti forniti dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 48/E del 21 dicembre 2012, nel caso in cui le quote o azioni di OICR siano collocate direttamente dall'emittente e non siano oggetto di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione o altro stabile rapporto con un diverso intermediario, l'imposta di bollo deve essere applicata direttamente dall'emittente. Diversamente, nel caso di collocamento indiretto delle quote o azioni di OICR, l'imposta sarà applicata dagli intermediari collocatori sulle comunicazioni rese all'investitore e le comunicazioni inviate dall'emittente allo stesso investitore sono irrilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo.

Per maggiori informazioni su questa modalità di tassazione si consiglia all'investitore di consultare un consulente fiscale o il proprio consulente finanziario.

12. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 27 APRILE 2016) ("GDPR")

In ottemperanza alle disposizioni di cui al GDPR e, ove applicabile, di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la AXA Funds Management in qualità di Titolare del trattamento, desidera fornire le seguenti informazioni:

1. Il Titolare del trattamento è AXA Funds Management (la "Società di Gestione"), rappresentata in Italia dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti che tratta il presente ordine, il cui recapito è indicato nel presente modulo e che a sua volta è anche un Titolare autonomo del trattamento. Per eventuali questioni relative alla protezione dei dati il Titolare può essere contattato all'indirizzo di posta elettronica DataPrivacy@axa-im.com. In particolare, in relazione alle operazioni in cui agiscono come Soggetti Incaricati dei Pagamenti, Société Generale Securities Services S.p.A. e BNP Paribas Securities Services agiscono in qualità di Titolari autonomi nei termini di cui alle proprie Informativa GDPR, consultabili ai rispettivi indirizzi:

<https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/e>

<http://securities.bnpparibas.com/data-protection-notice-it.html>.

In conformità a quanto consentito dal GDPR, non è al momento presente un responsabile della protezione dei dati ("RPD/DPO") presso l'OICR.

2. I dati personali raccolti presso di Lei ed eventualmente anche presso terzi (e cioè i dati relativi alla sottoscrizione che possono essere raccolti presso i collocatori ed i soggetti incaricati dei pagamenti) sono conservati e trattati con o senza l'ausilio di mezzi informatici e con logiche strettamente connesse alla funzione per la quale i dati sono raccolti, e cioè l'investimento in azioni della SICAV e nei termini descritti nel Prospetto e negli altri documenti di offerta dell'OICR. La finalità del trattamento è pertanto l'adempimento di obblighi di legge o di regolamento nonché degli obblighi contrattuali derivanti dall'investimento nell'OICR come, ad esempio, l'attribuzione delle quote/azioni a Lei assegnate a seguito del pagamento del prezzo di sottoscrizione, la dimostrazione della Sua proprietà effettiva di tali azioni/quote o l'adempimento degli obblighi di natura fiscale; i Suoi dati potrebbero inoltre essere utilizzati in occasione di controversie per tutelare i legittimi interessi dell'OICR. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati è, quindi, l'articolo 6, comma 1, lettere b) e/o c) e/o f) del GDPR.

Inoltre i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci, a società esterne specializzate nella riproduzione digitalizzata e nell'archiviazione in qualunque forma ammissibile. I soggetti destinatari della comunicazione dei dati tratteranno gli stessi solo per finalità connesse al rapporto, con preclusione di comunicazione a terzi.

3. I dati personali raccolti potranno essere conservati per il periodo di tempo necessario ad adempiere gli obblighi previsti dalla normativa applicabile il quale, al momento, consta, nel massimo, in 10 anni.

4. La comunicazione dei dati personali è obbligatoria nella misura in cui la documentazione di offerta dell'OICR ne contempli la necessità, per adempiere a obblighi normativi o per dare esecuzione al contratto; in ogni altro caso la comunicazione è facoltativa. In mancanza della comunicazione dei dati personali previsti come necessari dalla documentazione di offerta non sarà possibile dare seguito alla richiesta di sottoscrizione.

5. Secondo quanto disposto dal GDPR, l'interessato, i cui dati personali sono trattati, ha i seguenti diritti:

- chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (in forma facilmente leggibile) e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- revocare il consenso in qualsiasi momento (ove applicabile);
- portabilità dei dati;
- proporre reclamo ad un'autorità di controllo, che, per la Repubblica Italiana, è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali.

6. In relazione al trattamento dei dati personali, si informano gli interessati che gli stessi potranno essere trasferiti verso Paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire di prestare i servizi di sottoscrizione delle quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio in Italia, nonché ogni altra attività successiva all'operazione di sottoscrizione purché in ogni caso detto trasferimento sia eseguito in conformità con le normative applicabili ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES

Fondo Comune di Investimento multiclasse e multicomparto di diritto lussemburghese

Elenco dei Comparti e delle Classi di Quote oggetto di commercializzazione in Italia

Costituiscono oggetto di offerta in Italia le Quote a capitalizzazione delle Classi E ed F di AXA IM Fixed Income Investment Strategies appartenenti ai Comparti di seguito indicati:

Nome Comparto	Classe di quote	Codice Isin	Inizio commercializzazione in Italia
AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield	E - EUR - Acc	LU0658026512	24/10/2012
	E - USD (H) - Acc	LU0931218647	15/01/2014
	F - EUR - Acc	LU0658026603	24/10/2012
	F - USD (H) - Acc	LU0658026868	27/06/2013
AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds	E - EUR (H) - Acc	LU0546067538	24/10/2012
	E - USD - Acc	LU0665681721	24/10/2012
	F - EUR (H) - Acc	LU0546066993	24/10/2012
	F - USD - Acc	LU0546067371	24/10/2012
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield	E - EUR(H) - Acc	LU0523282928	24/10/2012
	E - USD - Acc	LU0546067702	24/10/2012
	F - USD - Acc	LU0292585030	24/10/2012
	F - EUR(H) - Acc	LU0292585626	24/10/2012